



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 12 DEL 22/04/2022

REG.GEN.

N. 148 DEL
22/04/2022

OGGETTO:

Parificazione conti sulla gestione degli agenti contabili - Esercizio 2021

L'anno **duemilaventidue** del mese di **aprile** del giorno **ventidue** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

PREMESSO:

- CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- CHE, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

- “1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale

il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

VISTO l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile", adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto della gestione dell'Agente Contabile Sig.ra Bassu Maria Francesca redatto sull'apposito modello ministeriale n. 21 approvato con il DPR 194/1996, in relazione alle spese relative a diritti di segreteria e carte identità, presentato dall'Agente Contabile;

DATO ATTO che le somme gestite e rendicontate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente e pertanto è possibile la parificazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il conto della gestione (Modello n.21) dell'Agente Contabile Sig.ra Bassu Maria Francesca relativo alla gestione dei diritti delle carte identità, per l'esercizio 2021.
- 2) DI DARE ATTO che il presente conto, debitamente parificato, verrà trasmesso, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Paolo Fontana)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fontana Paolo